



Comune di San Michele al Tagliamento

PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24.03.2015 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28.07.2015 e Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.03.2019

Titolo I – Principi generali.....	4
Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento	4
Articolo 2 – Definizione delle entrate.....	4
Articolo 3 – Forme di gestione	4
Articolo 4 – Soggetti responsabili delle entrate tributarie.....	4
 Titolo II – Ravvedimento operoso.....	 5
Articolo 5 – Ravvedimento del contribuente	5
Articolo 6 – Adempimento spontaneo Tardivo.....	5
Articolo 7 – Rinvio	6
 Titolo III - Autotutela.....	 6
Articolo 8 – Applicazione e presupposto dell’istituto dell’autotutela.....	6
Articolo 9 – Ipotesi di annullamento.....	6
Articolo 10 – Oggetto dell’annullamento	7
Articolo 11 – Limiti all’esercizio del potere di autotutela	7
Articolo 12 – Procedimento	7
 Titolo IV– Accertamento con adesione.....	 7
Articolo 13 – Introduzione dell’istituto dell’accertamento con adesione	7
Articolo 14 – Presupposto e ambito di applicazione dell’istituto	7
Articolo 15 – Attivazione del procedimento	8
Articolo 16 – Procedimento ad iniziativa dell’ufficio	8
Articolo 17 – Procedimento ad iniziativa del contribuente	8
Articolo 18 – Invito a comparire per definire l’accertamento	9
Articolo 19 – Svolgimento del contraddittorio	9
Articolo 20 – Atto di accertamento con adesione	9
Articolo 21 – Modalità di pagamento	9
Articolo 22 – Perfezionamento dell’adesione.....	10
 Titolo V– Sanzioni, interessi e spese di notifica	 10
Articolo 23 – Principi generali	10
Articolo 24 – Cause di non punibilità	10
Articolo 25 – Sproporzione	11

Articolo 26 – Determinazione dell’entità degli interessi tributari	11
Articolo 27 – spese di notifica	11
Titolo VI– riscossione volontaria e coattiva, rateazioni, compensazioni e rimborsi	11
Articolo 28 – riscossione volontaria	11
Articolo 29 – soglie minime di versamento, rimborso ed accertamento per i tributi locali	11
Articolo 30 – Rateazione dei debiti non assolti.....	12
Articolo 31 – Rimborsi e compensazioni.....	12
Articolo 32 – Interessi sulle somme rimborsate	13
Articolo 33 – Riscossione coattiva.....	13
Articolo 34 – Fasi della riscossione coattiva	13
Articolo 35 – Rimborso spese amministrative, spese di notifica e interessi.....	13
Articolo 36 – Dilazione di pagamento	14
Articolo 37 – Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare.....	14
Titolo VII - Disposizioni finali.....	14
Articolo 38 – Potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Tributi ed incentivazione dei dipendenti	15
Articolo 39 – Norme di rinvio.....	15
Articolo 40 – Entrata in vigore	16

Titolo I – Principi generali

Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate tributarie al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune nel rispetto dei principi di equità, efficienza, efficacia, economicità e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
2. Le disposizioni del regolamento sono volte a dettare i principi per disciplinare:
 - gli istituti del ravvedimento operoso, dell'autotutela e dell'accertamento con adesione;
 - i criteri per l'applicazione delle sanzioni tributarie;
 - le modalità di riscossione delle entrate tributarie
3. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore, ai rapporti ancora in corso indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo, purché non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.

Articolo 2 – Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della costituzione, individuano i tributi di competenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Articolo 3 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle entrate dell'Ente è operata secondo obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
2. Il Consiglio Comunale determina le forme di gestione delle entrate, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52 comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, inclusa la riscossione diretta.
3. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi gestiti direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.

Articolo 4 – Soggetti responsabili delle entrate tributarie.

1. Alla emissione degli atti di gestione delle singole entrate tributarie provvede, quando la gestione è effettuata direttamente dal Comune, il Funzionario Responsabile dello specifico tributo.
2. Il funzionario responsabile:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica, l'attività di liquidazione, di accertamento, sanzionatoria e di riscossione;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, gli accertamenti con adesione, esercita il potere di autotutela, segue il contenzioso, sottoscrive ogni atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - d) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

Titolo II – Ravvedimento operoso

Articolo 5 – Ravvedimento del contribuente

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro novanta giorni dalla loro commissione;
 - c) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata omessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo.

Articolo 6 – Adempimento spontaneo Tardivo

1. Allo scopo di incentivare gli adempimenti spontanei tardivi è concessa la regolarizzazione di errori ed omissioni dopo la scadenza dei termini previsti per il ravvedimento operoso, ma prima che la violazione sia contestata o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento, con il contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi moratori calcolati

al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione amministrativa ridotta ad un terzo del minimo previsto per la violazione commessa.

Articolo 7 – Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente capo in maniera più favorevole per il contribuente, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ed ogni altra sul sanzionamento tributario.

Titolo III – Autotutela

Articolo 8 – Applicazione e presupposto dell'istituto dell'autotutela

1. Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi sanciti dall'art 2-quater del D.L. 30.09.1994 n. 564 convertito in legge con L. 30.11.1994 n. 656 e dal Decreto del Ministero delle finanze 11.02.1997 n. 37, nonché dalle successive disposizioni del presente titolo.
2. Il Funzionario responsabile del tributo procede all'annullamento totale o parziale dell'atto ogni qualvolta l'atto sia affetto da illegittimità o infondatezza.
3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario responsabile del tributo di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità. L'autotutela sospensiva non sospende i termini di impugnazione del provvedimento. La sospensione degli effetti dell'atto cessa con la notificazione da parte del Comune di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso. In pendenza di giudizio la sospensione cessa con la pubblicazione della sentenza.
4. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione, al fine di assicurare una tassazione giusta e conforme alle regole dell'ordinamento.

Articolo 9 – Ipotesi di annullamento

1. Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono elencate nell'art. 2 del D.M. del 11.02.1997 n. 37, ovvero:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'ufficio

Articolo 10 – Oggetto dell’annullamento

1. Oggetto di annullamento in sede di autotutela sono gli avvisi di accertamento, gli atti di irrogazione delle sanzioni tributarie, nonché tutti gli atti che incidano negativamente nella sfera giuridica del contribuente.

Articolo 11 – Limiti all’esercizio del potere di autotutela

1. Il potere di autotutela non può essere esercitato qualora sul caso in esame sia intervenuta nel merito, con esclusione quindi di motivi di ordine formale quali l’inammissibilità, l’irricevibilità, l’improcedibilità del ricorso, una sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.
2. L’esercizio del potere di autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
 - l’atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ...);
 - vi è pendenza di giudizio;
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.

Articolo 12 – Procedimento

1. L’avvio del procedimento può essere attivato dall’Ufficio che ha emanato l’atto o su iniziativa del contribuente.
2. Il provvedimento di annullamento così come quello di rigetto dell’istanza del contribuente vanno comunicati all’interessato. Se è pendente ricorso, l’atto di annullamento va trasmesso anche all’organo giurisdizionale per la conseguente cessazione della materia del contendere.
3. Le spese di notifica ed i compensi relativi alle procedure di riscossione rimangono a carico del contribuente che con il proprio comportamento abbia attivato la successiva fase di riscossione coattiva per il recupero del credito, anche in caso di tardivo versamento dell’intero importo a debito oltre le scadenze previste dagli atti emessi dal Comune.

Titolo IV– Accertamento con adesione

Articolo 13 – Introduzione dell’istituto dell’accertamento con adesione

1. L’accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19.06.1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Articolo 14 – Presupposto e ambito di applicazione dell’istituto

1. Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo

applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'intero obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

Articolo 15 – Attivazione del procedimento

1. Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 16 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. In presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente in presenza di un avviso di accertamento elaborato, ma prima della notifica dello stesso, il Comune invia al contribuente, a mezzo lettera raccomandata, un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) il tributo oggetto di accertamento ed il relativo periodo d'imposta;
 - b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
 - c) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione
 - d) il nominativo del responsabile del procedimento
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il contribuente ha comunque la facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli.

Articolo 17 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, un'istanza di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione dell'atto sia i termini di pagamento del tributo. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è già stata presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di accertamento con adesione, Il Comune anche telematicamente o telefonicamente formula l'invito a comparire.

Articolo 18 – Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Articolo 19 – Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra il Comune ed il contribuente si deve concludere con la redazione di un verbale riassuntivo, sottoscritto da entrambe le parti, in cui viene dato atto anche di eventuali documenti presentati.
2. Della mancata presentazione del contribuente e del mancato perfezionamento della definizione viene dato atto in un succinto verbale redatto dal funzionario incaricato del procedimento.
3. L'esito negativo del procedimento deve essere tempestivamente comunicato al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo PEC.

Articolo 20 – Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante munito di procura generale o speciale.
2. Nell'atto di adesione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi, sanzioni e delle altre somme dovute in dipendenza della definizione.
3. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Articolo 21 – Modalità di pagamento

1. L'importo complessivamente dovuto, in esito all'atto di accertamento con adesione, deve essere corrisposto entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. E' ammesso, su richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale qualora la somma dovuta sia superiore ad € 300,00.
3. Il piano di rateazione può prevedere un numero massimo di otto rate trimestrali che possono aumentare fino al numero di dodici, qualora le somme dovute siano superiori ad € 50.000,00. In tal caso può essere richiesta polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a titolo di garanzia.
4. La prima rata deve essere versata entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

5. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il contribuente deve consegnare al comune, entro 10 giorni dal versamento, la quietanza dell'avvenuto pagamento nonché la documentazione relativa alla garanzia prestata. A seguito del ricevimento della quietanza il Comune rilascia l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
6. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta il venir meno del beneficio del pagamento rateale, l'immediata escussione della garanzia ovvero la riscossione coattiva delle somme residue.

Articolo 22 – Perfezionamento dell'adesione

1. L'adesione si perfeziona con il versamento dell'intero importo definito, ovvero con il versamento della prima rata.
2. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. L'intervenuta definizione non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Titolo V– Sanzioni, interessi e spese di notifica

Articolo 23 – Principi generali

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997.
2. Il funzionario responsabile del tributo provvede all'irrogazione della sanzione e alla graduazione della stessa nel rispetto dei minimi e dei massimi edittali. Ai fini della definizione dell'entità della sanzione il funzionario responsabile del tributo tiene conto della condotta dell'autore della violazione, dell'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, della sua personalità desumibile anche dai precedenti fiscali, nonché delle condizioni economiche e sociali, motivandone le ragioni.

Articolo 24 – Cause di non punibilità

1. Non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni:
 - nel caso di violazioni formali o semplici irregolarità, senza alcun debito d'imposta, che non siano di ostacolo all'attività di accertamento;
 - nel caso di violazioni originate da oggettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme tributarie;
 - quando il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune;

- quando il comportamento del contribuente sia stato posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.

Articolo 25 – Sproporzione

1. In relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97, viene individuata sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare di questa sia superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta alla metà del minimo.

Articolo 26 – Determinazione dell'entità degli interessi tributari

1. La misura degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito relativi ai tributi locali è pari al tasso d'interesse legale.

Articolo 27 – Spese di notifica

1. Il recapito postale ordinario può essere sostituito con invio su casella di posta elettronica ordinaria o a mezzo fax.
2. Il recapito a mezzo raccomandata può essere sostituito con invio su casella di posta certificata (PEC).
3. Nel caso di società e di imprese individuali, il comune si riserva di procedere, anche senza specifica richiesta, a recapitare e notificare qualunque atto o documento sulla casella PEC depositata in camera di commercio.
4. Il recapito e la notifica, se effettuato mediante l'utilizzo di posta elettronica, sia ordinaria che PEC, non comporta addebiti di costi a tale titolo.
5. Le spese di notifica vengono determinate con deliberazione della giunta comunale sulla base di criteri ispirati al principio dell'addebito dei costi effettivi.

Titolo VI– Riscossione volontaria e coattiva, rateazioni, compensazioni e rimborsi

Articolo 28 – Riscossione volontaria

1. Il Comune riscuote le proprie entrate nei termini previsti dalla normativa di riferimento e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
2. Il versamento può avvenire, a seconda della tipologia di entrata, a mezzo autoliquidazione da parte del contribuente oppure tramite l'invio di avvisi di pagamento o inviti bonari di pagamento che specificano le somme dovute e l'eventuale suddivisione in rate.
3. Il Comune si riserva di emettere solleciti di pagamento per le somme dovute e non riscosse. I solleciti possono essere inviati anche a mezzo e-mail o PEC.

Articolo 29 – Soglie minime di versamento, rimborso ed accertamento per i tributi locali

1. Non si procede al versamento o al rimborso delle entrate tributarie qualora l'importo complessivo dovuto o da rimborsare sia inferiore a € 10,00, fatti salvi eventuali limiti inferiori previsti da norme speciali e le entrate calcolate su base giornaliera per le quali si riscuote la tariffa prevista senza applicare minimi. Il limite di € 10,00 si intende riferito al singolo tributo per l'intera annualità, non alle singole rate di acconto. Se la singola rata di acconto è di importo pari o inferiore a € 10,00 l'intero ammontare del tributo dovrà essere versato in occasione della rata successiva.
2. Non si dà luogo all'emissione di atti di accertamento qualora l'importo dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, sia inferiore a € 16,00, con riferimento ad ogni annualità del tributo, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 30 – Rateazione dei debiti non assolti

1. Ove non previsto dalla normativa vigente o dagli specifici regolamenti che disciplinano le singole entrate, già adottati dal Comune, ovvero se più favorevoli, per l'istituto della rateazione delle somme dovute si applicano le regole di cui al presente articolo.
2. Il funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda del soggetto debitore e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute con le seguenti modalità:
 - a) l'importo minimo al di sotto del quale non si concede la rateazione è pari ad € 200,00;
 - b) per importi fino a € 5.000,00 possono essere concesse fino a 6 rate bimestrali, ovvero 4 trimestrali;
 - c) per importi da € 5.000,00 ad € 50.000,00 possono essere concesse fino a 12 rate bimestrali, ovvero 8 trimestrali;
 - d) per importi superiori ad € 50.000,00 sono ammesse dilazioni fino a 36 mesi;
 - e) in tutti i casi sopra delineati il funzionario può richiedere la presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore;
 - f) ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente;
 - g) Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale;
 - h) Il debitore deve consegnare al Comune le quietanze di pagamento di ciascuna rata;
 - i) In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. L'importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione, maggiorato delle spese sostenute per la maggior rateazione.

Articolo 31 – Rimborsi e compensazioni

1. Le richieste di rimborso devono essere presentate con apposita istanza motivata e documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando sia necessario reperire informazioni o documentazione presso altri uffici o amministrazioni, per il tempo necessario ad ottenere la risposta.

3. E' ammessa la compensazione tra somme a credito e somme a debito limitatamente allo stesso tributo, anche per anni diversi, previa istanza all'Ufficio tributi che procederà ad autorizzare l'operazione di compensazione.

Articolo 32 – Interessi sulle somme rimborsate

1. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Nel caso in cui il rimborso sia originato da errori od omissioni da parte del soggetto passivo, gli interessi decorrono dalla data della domanda ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Articolo 33 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata direttamente dal Comune tramite Ingiunzione fiscale, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.
2. Per la gestione della riscossione coattiva delle entrate tributarie, l'Ufficio Tributi può avvalersi di attività di supporto fornite da soggetti esterni.

Articolo 34 – Fasi della riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva diretta delle entrate tributarie si articola in due fasi: la fase dell'ingiunzione e la fase cautelare ed esecutiva.
2. La fase dell'ingiunzione consiste nella predisposizione, sottoscrizione e notifica dell'atto di ingiunzione fiscale, oltre agli eventuali solleciti.
3. La fase cautelare ed esecutiva è successiva alla notifica dell'ingiunzione fiscale, nel caso in cui il pagamento non sia avvenuto. Tale fase consiste nell'attività istruttoria di analisi dei debitori e nel successivo avvio delle procedure cautelari e/o esecutive per il recupero del credito.
4. Rientrano nella competenza del Funzionario responsabile del tributo l'adozione e la sottoscrizione di tutti i provvedimenti afferenti a tali attività. La sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile.
5. Conformemente a quanto disposto dall'art. 4 comma 2-septies della Legge 265/2002 e dall'art. 7, lettera gg-sexies del Decreto Legge n.70 del 13.05.2011, il Sindaco nomina il Funzionario Responsabile per la Riscossione, che svolge le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari, mediante individuazione del dipendente o di altro soggetto in possesso dello specifico titolo di abilitazione a "ufficiale della riscossione".

Articolo 35 – Rimborso spese amministrative, spese di notifica e interessi

1. Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti sono addebitati, a titolo di rimborso spese degli oneri sostenuti dal Comune, i seguenti oneri aggiuntivi:

- a) spese postali per la notifica dei solleciti di pagamento, delle ingiunzioni fiscali e di tutti gli atti necessari all'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive;
 - b) spese amministrative sostenute per l'attività di gestione della procedura coattiva quantificate come di seguito riportato:
 - spese per l'elaborazione e predisposizione della comunicazione prevista dall'art. 1 comma 544 della Legge 228/2012 : € 10,00;
 - spese per l'elaborazione e predisposizione dell'ingiunzione fiscale: € 25,00;
 - spese per attività poste in essere dal Comune in caso di mancato pagamento dell'ingiunzione fiscale: € 30,00;
 - c) spese per l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramenti, espropriazione immobiliare), nella misura prevista dalla tabella allegata al D.M. 21 novembre 2000, oltre a quelle eventualmente sostenute per la difesa legale.
2. Negli atti notificati in ciascuna fase della riscossione coattiva sono conteggiati gli interessi legali nel tempo vigenti, con maturazione giorno per giorno, decorrenti dalla data in cui il credito è divenuto esigibile.
3. La misura delle spese amministrative definite al comma 1, lettera b) possono essere aggiornate dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f, D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 36 – Dilazione di pagamento

1. Il Responsabile del Tributo, su richiesta dell'interessato, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate bimestrali o trimestrali di pari importo fino ad un massimo di 24 mesi.
2. La rata di pagamento minima è pari a € 200,00. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
3. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate.
4. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza della rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni in unica soluzione del debito residuo.
5. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa ulteriore dilazione.

Articolo 37 – Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare

1. Non si procede alla riscossione coattiva delle entrate tributarie per somme inferiori a € 20,00. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di riscossione coattiva, tramite successivo atto di ingiunzione fiscale.

Titolo VII - Disposizioni finali

Articolo 38 – Potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Tributi ed incentivazione dei dipendenti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito, rispetto a quanto riscosso spontaneamente, derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), introitato in ciascun esercizio fiscale, è destinata:
 - in parte al potenziamento delle risorse strumentali del servizio tributi;
 - in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo servizio tributi, anche di qualifica dirigenziale.
2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dai Dirigenti competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni.
3. Nel dare attuazione a quanto disposto al precedente comma 1, la disciplina di dettaglio deve essere adottata osservando i seguenti criteri generali:
 - ad ogni esercizio fiscale, da intendersi coincidente con l'anno solare, corrisponde una distinta ed autonoma quantificazione e maturazione della somma da imputarsi ai fini del potenziamento del Servizio Tributi ed al trattamento economico accessorio del personale dipendente;
 - per ogni esercizio fiscale è costituito un apposito stanziamento nel bilancio dell'Ente, denominato "fondo incentivante per il recupero delle entrate";
 - devono essere determinate la modalità di calcolo della quota da destinare al citato fondo, facendo riferimento al maggior gettito riscosso nell'esercizio precedente in seguito all'accertamento IMU e TARI;
 - la destinazione della predetta quota alle finalità indicate avviene solamente laddove il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati nei termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000;
 - l'importo complessivo imputato al citato fondo, come sopra determinato, è utilizzato nei limiti del 5% di cui una parte prevalente per finanziare il trattamento economico accessorio dei dipendenti, da attuarsi nel rispetto di quanto previsto in materia di contrattazione collettiva integrativa, la parte residua per finanziare il potenziamento delle risorse strumentali, ad esempio l'acquisto di software, di tecnologie, di apparecchiature, di servizi, di attività ausiliarie, e della conseguente e necessaria formazione dei dipendenti;
 - il trattamento economico accessorio è attribuibile ai dipendenti, anche di qualifica dirigenziale o titolari di posizioni organizzative, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di gestione delle entrate;
 - nella gestione delle entrate si intende ricompresa anche l'attività di partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248;
 - devono essere definite le regole per l'individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari dell'incentivazione e per la ripartizione dell'incentivo.

Articolo 39 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 40 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2015.